

## ARTICOLI OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA

## Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati

- Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo, nei casi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.
- Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

## Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento

- Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 12 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti al successivo 5° comma, la durata del vincolo sportivo è stabilita in:
  - 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e, comunque, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 18° anno di età<del>;</del>
  - cinque anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di età;
  - un anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.
  - -un anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore ad anni 18, nonché per gli atleti del settore amatoriale.



- 3. Al termine dell'anno sportivo in cui viene a scadenza egni periodo di durata del il vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi si fa luogo ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali: sono fatte salve le eventuali indennità o premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dai Regolamenti federali.
- 4. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley, dello snow volley e sitting volley.
- 5. Il vincolo può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
  - a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
  - b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
  - c) c) per consenso dell'associato vincolante;
  - d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
  - e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
  - f) per giusta causa;
  - g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
  - h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.
  - i) per la stipula di un contratto di lavoro sportivo nelle forme e nei modi previsti dalla legge.



## Art. 69 - Entrata in vigore

- 1. L'art.10 ter, comma 2, del presente Statuto entrerà in vigore al termine della corrente stagione sportiva 2022-2023. per gli atleti di primo tesseramento assoluto nell'anno sportivo 2021/2022 e:
  - dall'anno sportivo 2022/23 per gli atleti nati nel l'semestre 1999 e 2º semestre 1998;
    dall'anno sportivo 2023/24 per gli atleti nati nel l'semestre 2000 e 2º semestre 1999;
    dall'anno sportivo 2024/25 per gli atleti nati nel l'semestre 2001 e 2º semestre 2000;
    dall'anno sportivo 2025/26 per gli atleti nati nel l'semestre 2002 e 2º semestre 2001;
    dall'anno sportivo 2026/27 per gli atleti nati nel l'semestre 2003 e 2º semestre 2002;
  - dall'anno sportivo 2027/28 per gli atleti nati nel 1ºsemestre 2004 e 1º semestre 2003.
- 2. Il Consiglio Federale, con proprio provvedimento, potrà adeguare le disposizioni di cui al precedente art.10 ter e al primo comma del presente articolo 69 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'art.31 del D.Lvo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo." al fine della migliore aderenza delle regole federali alle disposizioni di legge in materia.